

Circolare del Ministero dell'Interno n. 17 MI.SA. (86) 8 del 28/06/1986 Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

Testo:

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell'estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell'8/5/1986 della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti.

ALLEGATO " A "

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti –
Quesito.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI.

Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986.

Il Relatore legge la seguente relazione:

La Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale - è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l'inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del [D. M. 16 febbraio 1982](#), voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili. Il predetto Ufficio della Direzione Generale della P. C. e dei Servizi Antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione Consultiva. Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue. I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame - O-O - caratteristico dell'acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l'idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano ad esempio, con l'aggettivo "tecnicamente puri" nel noto "libro arancio" delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano, tra l'altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali. Sempre a proposito di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle Raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati perossidi organici costituiscono una classe "ad hoc" e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i nitriti, i permanganati e così via). Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incidenti, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalla quale è ben distinta anche dall'etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplose. Parimenti le note Direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi. Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972. Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase "nonché, perossidi organici" dalla cifra 24 delle attività elencate dal D. M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso Decreto sembra pertanto ragionevole. La Commissione unanime approva.